

Comune di Cartosio (Alessandria)

Approvazione del progetto definitivo di variante parziale al P.R.G.C. - ex art. 17, comma 5 - l.r. 56/77 e s.m.i..

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Cartosio è dotato di Variante Generale al P.R.G.I. di Comunità Montana, (D.G.R. n. 58/28578 del 18/11/1993), approvata con D.G.R. n. 20/27982 del 02/08/1999;

DATO ATTO che la suddetta Variante Generale è stata successivamente interessata dalla elaborazione di tre varianti parziali, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i., rispettivamente approvate con D.C.C. n. 26 del 30/07/2002, con D.C.C. n. 14 del 20/05/2003 e con D.C.C. n. 13 del 06/06/2007;

CONSIDERATO che, in sede di attuazione delle norme relative al Piano Regolatore, si sono riscontrate alcune problematiche insite nell'esistenza di contraddizioni tra le medesime e gli elaborati cartografici ad esse allegati;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28.06.2010 con la quale si è stabilito di richiedere, all'Arch. Antonio Pistarino, di Alessandria, quale tecnico incaricato della redazione del progetto di variante 2002 al PRGI, di esaminare la documentazione e lo stato dei luoghi per constatare eventuali errori e/o omissioni nella redazione della variante su indicata;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 10/01/2011 con la quale è stato affidato incarico all'Avv. Greppi dello studio legale Avvocato Greppi e Avvocato Monti, con sede in Casale, in via Lanza n. 105, per valutare altresì la necessità di ricorrere o meno alla elaborazione di una variante di piano per apportare le dovute correzioni;

VISTE la relazione sulle problematiche del vigente PRGC presentata dal redattore arch. Antonio Pistarino di Alessandria, prot. 1898 del 30/07/2010, e la nota dell'Avv. Greppi, prot. 1582 del 12/07/2011, nelle quale si evidenziano alcuni errori di rilevamento dello stato di fatto nella redazione della variante del 2002 al PRGC e si indica che per porvi rimedio occorre procedere all'approvazione di una variante ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/11/2011 con la quale è stato affidato incarico all'ufficio tecnico comunale degli adempimenti necessari per l'affidamento dell'incarico di predisposizione della variante parziale al P.R.G.I. ex art. 17, comma 7 – L.R.56/77 e s.m.i.;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 22 del 28.12.2011, di affidamento dell'incarico di redazione della variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5 – L.R. 56/77 e s.m.i. al tecnico Arch. Giuseppe Papillo dello Studio Associato G&F in via Milano, 75 15121 ALESSANDRIA;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 12 del 05.06.2013, di affidamento dell'incarico di redazione della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/Ce, recepita con il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i e dell'art. 20 della L.R. 40/98, per variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7, al P.R.G.C. vigente, al Dott. Ing. Elena Mazzucco, con studio professionale in Via Tortona, 63 – 15068 POZZOLO F.ro (AL);
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 13 del 05.06.2013, di affidamento dell'incarico di redazione della verifica di compatibilità acustica per variante parziale

ai sensi dell'art. 17, comma 7, al P.R.G.C. vigente, del Dott. Ing. jr Danilo Branda, con studio professionale in Corso Italia, 91 – 15011 ACQUI TERME (AL);

– la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 14 del 05.06.2013, di affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologico-tecnica per variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7, al P.R.G.C. vigente, del Dott. Geol. Luigi Foglino, con studio professionale in Via Cazzulini, 15/a – 15010 RICALDONE (AL);

RICHIAMATE ALTRESI':

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.09.2013, di approvazione del documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5 – L.R. 56/77 e s.m.i., acquisito al protocollo dell'Ente il 16.09.2013 al n. 2118;

a la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09.12.2013, di conclusione del processo di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale al P.R.G.C. in parola e di non assoggettamento della medesima alla procedura di V.A.S. completa, in ragione:

- delle valutazioni adottate nel documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., acquisito al protocollo dell'Ente il 16.09.2013 al n. 2118, ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.09.2013, circa la non necessità di “...assoggettare la presente variante a procedura di VAS completa...”;
- dei pareri degli enti competenti in materia ambientale, richiesti dal Servizio Tecnico dell'Ente con nota prot. 2467 del 23/10/2013, come previsto dalla normativa in materia per assicurare la più ampia condivisione dei contenuti del documento tecnico, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio, in particolare:
 - parere di competenza ASL – AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tortona (AL), acquisito al prot. dell'Ente in data 13/11/2013, prot. 2640;
 - parere di competenza SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTA' EGIZIE di Torino, acquisito al prot. dell'Ente in data 15/11/2013, prot. 2657;
 - parere di competenza ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Alessandria, acquisito al prot. dell'Ente in data 21/11/2013, prot. 2711;
 - parere di competenza PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Direzione Ambiente e Pianificazione - Servizio V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C., acquisito al prot. dell'Ente in data 05/12/2013, prot. 2843; non essendo pervenute osservazioni da parte dei cittadini, entro il termine previsto dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dei documenti progettuali, prot. 2459 del 23.10.2013, del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. e del documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., in oggetto;
- non essendo pervenute osservazioni da parte dei cittadini, entro il termine previsto dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dei documenti progettuali, prot. 2459 del 23.10.2013, del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. e del documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., in oggetto;

CONSIDERATO che la variante al PRG vigente in oggetto è assimilabile, alla fattispecie delle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della LR. 56/77 e s.m. e i., le cui “...modifiche ... soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge...”,

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2014 di adozione del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. - ex art. 17, comma 5 – L.R. 56/77 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante parziale è stata pubblicata per giorni 30, sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del comune;

DATO ATTO che, dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, termine entro il quale chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, poteva presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, risulta pervenuta un'unica osservazione da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 31.03.2014, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il progetto di variante in parola è stato trasmesso, contestualmente alla pubblicazione suddetta, alla Provincia per la relativa pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati, in ottemperanza all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 92, Protocollo Generale n. 20140032046, pervenuta in data 07 aprile 2014 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 909, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale la GIUNTA PROVINCIALE delibera:

“1. di dichiarare che, come richiesto dal comma 7 dell'art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., la variante:

“Adozione del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. - ex art. 17, comma 5 - L.R. 56/77e s.m.i.” del Comune di CARTOSIO - adottata dal Consiglio Comunale in data 21-02-2014 con Deliberazione n. 5, rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;

2. di dichiarare che le modifiche in variante rispettano i parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 L.R. 56/77, in quanto le nuove previsioni insediative interessano aree interne o contigue ai nuclei abitati già dotate di opere di urbanizzazione primaria;

3. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale; rilevando che l'atto di approvazione definitiva dovrà contenere

la dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;

4. di esprimere parere favorevole di compatibilità con i progetti Sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;"

VISTA la suddetta osservazione dell'ufficio tecnico comunale in data 31.03.2014, nella quale "...Si rileva che dal confronto fra la tavola 3 - Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1/1000 e la tavola 4 – Le previsioni del PRGC Cartosio – scala 1/2000, di cui al progetto preliminare della Variante parziale al PRGC in oggetto, è emersa una differenza nella rappresentazione grafica della delimitazione del centro abitato in loc. Vigne e in loc. Saquana; in particolare, sulla tavola 4 in scala 1/2000, la delimitazione del centro abitato in loc. Vigne include l'area censita al Catasto al Foglio 11, mappali 478 (parte) e 636, ubicata a sud del nucleo abitato, come rappresentata sulla planimetria "delimitazione dei centri abitati – definiti sul territorio del Comune di Cartosio (ai sensi dell'art. 4 – D.Lgs n° 285/92 e s.m.i.)" approvata con D.G.C. n. 83 del 05/12/2011 – nulla osta della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture Direzione Viabilità n.p.g. 149942 del 16/12/2011; per contro la rappresentazione grafica, di cui alla tavola 3 in scala 1/10.000, esclude erroneamente da tale delimitazione l'area in parola;

analogamente, sulla tavola 4 in scala 1/2000, la delimitazione del centro abitato in loc. Saquana include l'area ubicata a sud-est del nucleo abitato in loc. Saquana, censita al Catasto al Foglio 16, mappali 147, 148, 423, come rappresentata sulla planimetria "delimitazione dei centri abitati – definiti sul territorio del Comune di Cartosio (ai sensi dell'art. 4 – D.Lgs n° 285/92 e s.m.i.)" approvata con D.G.C. n. 83 del 05/12/2011 – nulla osta della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture Direzione Viabilità n.p.g. 149942 del 16/12/2011; per contro la rappresentazione grafica, di cui alla tavola 3 in scala 1/10.000, esclude erroneamente da tale delimitazione l'area in parola.

Le omissioni suddette sono da ritenersi meri errori materiali; pertanto occorre, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo della variante al PRGC di cui trattasi, apportare le opportune correzioni alla tavola 3 - Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1/1000 e aggiornare il contenuto della Relazione Illustrativa".

CONSIDERATO che con votazione unanime, espressa per alzata di mano, viene accolta in toto l'osservazione formulata dall'ufficio tecnico comunale in data 31.03.2014;

ESAMINATI gli elaborati relativi al progetto definitivo, acquisiti al protocollo dell'Ente il 04.04.2014 al n. 890, modificati come prescritto nell'osservazione dell'ufficio tecnico comunale di cui al precedente capoverso, di seguito elencati:

a1) Relazione Illustrativa;

a2) Tav. 3 Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1:10.000;

a3) Tav. 4 Le previsioni del P.R.G.C. Cartosio – scala 1:2000;

a4) Tav. 5 Le previsioni del P.R.G.C.: Frazioni e nuclei isolati – scala 1:2000;

b) Relazione Geologico-Tecnica area di nuovo impianto;

c) Relazione di compatibilità acustica;

ESAMINATO, altresì, il contenuto di tali elaborati che introducono le seguenti MODIFICHE:

1. Modifica riguardante frazione Catalana dove si prende atto della presenza di due fabbricati esistenti, e non riportati nelle planimetrie di piano e conseguente ridefinizione del perimetro dei nuclei abitati isolati e del centro abitato come da nulla osta del 16/2/2011 rilasciato dal competente Ufficio Viabilità della Provincia di Alessandria;
2. Modifica introdotta interessante il capoluogo, nello specifico di un'area residenziale di tipo C, introdotta in una precedente variante, in adiacenza e prosecuzione di altre aree residenziali esistenti, non considerando l'ubicazione, nelle immediate vicinanze di una stalla preesistente realizzata con il contributo regionale, in piena attività. L'individuazione di tale nuova area di

tipo C non trova applicazione in quanto determinerebbe la possibilità di realizzare nuove abitazioni ad una distanza dalla stalla esistente inferiore a quella ammessa dall' art. 10 capo A punto g, della Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il quale prevede che le stalle devono essere ubicate ad almeno 75 ml. dall'abitazione di altro confinante e ad almeno 100 ml. dai confini delle aree di tipo A-B-C-D. Considerato che trattasi di errore materiale del rilievo dello stato di fatto, si è provveduto alla relativa correzione mediante stralcio dell'area, pari a mq. 5.326, e ricollocazione di una sua parte, pari a mq. 2.818, in una zona a completamento dell'abitato, in loc. Viotti;

3. Modifica introdotta riguardante il capoluogo. Si tratta dell'inserimento sulla tavola 3 del PRGC *“Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1:10.000”* di un'area a servizi di tipo F, erroneamente non rappresentata, sulla omologa tavola, in una precedente variante, ancorchè inserita correttamente sulla tavola n. 4 *“Le previsioni del PRGC – Cartosio – scala 1:2.000”*.
4. Modifica riguardante la correzione della delimitazione del centro abitato sulla *Tav. 3 Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1:10.000*, in coerenza alla *Tav. 4 Le previsioni del P.R.G.C. Cartosio – scala 1:2000* e alla planimetria *“delimitazione dei centri abitati – definiti sul territorio del Comune di Cartosio (ai sensi dell'art. 4 – D.Lgs n° 285/92 e s.m.i.)”* approvata con *D.G.C. n. 83 del 05/12/2011 – nulla osta della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture Direzione Viabilità n.p.g. 149942 del 16/12/2011*, come prescritto nell'osservazione dell'ufficio tecnico comunale di cui al precedente capoverso, in particolare:

ESAMINATO il contenuto della relazione geologico-tecnica redatta dal Dott. Geol. Luigi Foglino, attestante che l'area residenziale di nuovo impianto in loc. Viotti si inserisce in un ambito fruibile a livello urbanistico, a completamento dell'abitato ricadente prevalentemente in Classe I ad eccezione Del margine meridionale che risulta in classe II di pericolosità geomorfologica (ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP);

ESAMINATO il contenuto della relazione di compatibilità acustica redatta dal Dott. Ing. jr Danilo Branda attestante la compatibilità delle varianti puntuali introdotte con l'attuale classificazione acustica vigente del territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

CONSIDERATO che la variante non introduce modifiche cartografiche e/o normative che comportano variazioni dell'attuale quadro di compatibilità e coerenza del PRGC risultando pertanto conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali sovraordinati;

VISTI

- il P.R.G. vigente;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare il comma 5 dell'art. 17;
- il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ex art.49, comma 4, D.lgs. n.267/2000.

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: (nove);

votanti: 7 (sette);

favorevoli: 7 (sette);

contrari: 0 (zero);

astenuti: 2 (due) – Morena Mario e Imperiti Andrea;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse in parte narrativa, formano parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo di VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ex art. 17, comma 5 – L.R. 56/77 e s.m.i., acquisiti al protocollo dell'Ente il 04.04.2014 al n. 890, modificati come prescritto nell'osservazione dell'ufficio tecnico comunale in data 31.03.2014, di seguito elencati:
 - a1) *Relazione Illustrativa;*
 - a2) *Tav. 3 Inquadramento territoriale e indicazione delle fasce di rispetto – scala 1:10.000;*
 - a3) *Tav. 4 Le previsioni del P.R.G.C. Cartosio – scala 1:2000;*
 - a4) *Tav. 5 Le previsioni del P.R.G.C.: Frazioni e nuclei isolati – scala 1:2000;*
 - b) *Relazione Geologico-Tecnica area di nuovo impianto;*
 - c) *Relazione di compatibilità acustica;*che vengono richiamati a costituire parte integrante e sostanziale della presente.
3. DI DARE ATTO che la variante al PRG vigente in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m. e i.:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge...”;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
4. DI DARE ATTO che la variante parziale al P.R.G.C. in parola è esclusa dalla procedura di V.A.S. completa, in ragione:
 - delle valutazioni adottate nel documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., acquisito al protocollo dell'Ente il 16.09.2013 al n. 2118, ed approvato con Deliberazione di

Giunta Comunale n. 51 del 30.09.2013, circa la non necessità di “...assoggettare la presente variante a procedura di VAS completa... ”,:

- dei pareri degli enti competenti in materia ambientale, richiesti dal Servizio Tecnico dell’Ente con nota prot. 2467 del 23/10/2013, come previsto dalla normativa in materia per assicurare la più ampia condivisione dei contenuti del documento tecnico, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio, in particolare:

- parere di competenza ASL – AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tortona (AL), acquisito al prot. dell’Ente in data 13/11/2013, prot. 2640;
- parere di competenza SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA’ EGIZIE di Torino, acquisito al prot. dell’Ente in data 15/11/2013, prot. 2657;
- parere di competenza ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Alessandria, acquisito al prot. dell’Ente in data 21/11/2013, prot. 2711;
- parere di competenza PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Direzione Ambiente e Pianificazione - Servizio V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C., acquisito al prot. dell’Ente in data 05/12/2013, prot. 2843;

– non essendo pervenute osservazioni da parte dei cittadini, entro il termine previsto dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito dei documenti progettuali, prot. 2459 del 23.10.2013, del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. e del documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., in oggetto;

5. DI DARE ATTO che:

- a. dal complesso delle varianti parziali precedentemente approvate scaturisce un valore di capacità insediativa residenziale teorica del vigente PRGC, pari a 2.591 abitanti, come emerge dalla seguente tabella riepilogativa delle aree normate:

Cartosio	aree a camping	aree di tipo B (mq.)	nuclei abitati isolati (B)	aree di tipo C (mq.)	aree di tipo C a P.E.C. (mq.)	nuclei abitati isolati (A3)	aree di tipo D1 (mq.)	aree di tipo D2 (mq.)	aree di tipo D2 SUE (mq.)	aree a Servizi (mq.)	n. abitanti teorici/Variaz. abitanti teorici
PRGI (D.G.R. 02/08/99 n. 20-27982)	0	129.318	80.000	26.558	45.856	0	48.009	15.100	55.510	107.968	2.603
Var. art. 17c.7 (Set. '02)	0	3.856	8.871	-3.339	-24.682	23.093	0	686	0	5	-11
Var. art. 17c.7 (Mag. '03)	0	0	0	0	0	0	0	5.450	-5.450	-1.720	0
Var. art. 17c.7 (Giu. '07)	6.500	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	-1
Tot. PRGI vigente	6.500	133.174	88.871	23.219	20.974	23.093	48.009	21.236	50.060	106.253	<u>2.591</u>

- b. la variante di cui trattasi:

non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., come emerge dal seguente prospetto, in ottemperanza al comma 5, lettera c) e lettera d) della legge regionale in parola;

Cartosio	aree a camping	aree di tipo B (mq.)	nuclei abitati isolati (B)	aree di tipo C (mq.)	aree di tipo C a P.E.C. (mq.)	nuclei abitati isolati (A3)	aree di tipo D1 (mq.)	aree di tipo D2 (mq.)	aree di tipo D2 SUE (mq.)	aree a Servizi (mq.)	n. abitanti teorici/Variaz. abitanti teorici
Tot. PRGI vigente	6.500	133.174	88.871	23.219	20.974	23.093	48.009	21.236	50.060	106.253	2.591
Variant e art. 17 c 5, in itinere	0	0	0	-2508	0	4.041	0	0	0	0	-14
Capacità insediativa residenziale											2.577
Superficie necessaria da destinare a servizi mq. 2.577 x mq./ab. 25 = 64.425 mq. Aree a servizi P.R.G.I. (art. 21 c. 1 L.R. n. 56/77 e s.m.i.) = 106.253 mq. > 64.425 mq. VERIFICATO											

- c la variante di cui trattasi: *...non incrementa... la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa...*, come emerge dal seguente prospetto, dal quale si evince che non c'è incremento alcuno della medesima, in ottemperanza al comma 5, lettera e) della legge regionale in parola:

Cartosio	aree a camping	aree di tipo B (mq.)	nuclei abitati isolati (B)	aree di tipo C (mq.)	aree di tipo C a P.E.C. (mq.)	nuclei abitati isolati (A3)	aree di tipo D1 (mq.)	aree di tipo D2 (mq.)	aree di tipo D2 SUE (mq.)	aree a Servizi (mq.)	n. abitanti teorici/Variaz. abitanti teorici
Tot. PRGI vigente	6.500	133.174	88.871	23.219	20.974	23.093	48.009	21.236	50.060	106.253	2.591
Variant e art. 17 c 5, in itinere	0	0	0	-2508	0	4.041	0	0	0	0	-14
Capacità insediativa residenziale (non c'è incremento)											2.577< 2.591

- d la variante di cui trattasi: *...non incrementa... le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti...*”, come emerge dal seguente prospetto, dal quale si evince che l'incremento delle superfici territoriali di cui alle suddette attività, risulta inferiore all'incremento massimo ammesso per le superfici medesime per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, in ottemperanza al comma 5, lettera f) della legge regionale in parola:

Cartosio	aree di tipo D1 (mq.)	aree di tipo D2 (mq.)	aree di tipo D2 SUE (mq.)	totale
PRGI (D.G.R. 02/08/99 n. 20-27982)	48.009	15.100	55.510	118.619
Sup. tot. a seguito di variante parziali, compresa la variante art. 17 c 5 in itinere	48.009	21.236	50.060	119.305
Differenza mq.	0	6.136	-5.450	
Incremento superfici territoriali delle aree produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali (art. 17 c. 5 lett. f) – incremento massimo ammesso per comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti pari al 6%	mq. 686 < mq. 7.117 (mq.118.619 x 6%)			

6. DI DARE ATTO che, sotto il profilo geologico-tecnico, l'area residenziale di nuovo impianto in loc. Viotti si inserisce in un ambito fruibile a livello urbanistico, a completamento dell'abitato ricadente prevalentemente in Classe I ad eccezione del margine meridionale che risulta in classe II di pericolosità geomorfologica (ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP);
7. DI DARE ATTO che, sotto il profilo della compatibilità acustica, le varianti puntuali introdotte risultano compatibili con l'attuale classificazione acustica vigente del territorio comunale;
8. DI DARE ATTO che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 92, Protocollo Generale n. 20140032046, pervenuta in data 07 aprile 2014 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 909, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale, ha deliberato:
 1. di dichiarare che, come richiesto dal comma 7 dell'art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., la variante: "Adozione del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. - ex art. 17, comma 5 - L.R. 56/77 e s.m.i." del Comune di CARTOSIO - adottata dal Consiglio Comunale in data 21-02-2014 con Deliberazione n. 5, rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;
 2. di dichiarare che le modifiche in variante rispettano i parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 L.R. 56/77, in quanto le nuove previsioni insediative interessano aree interne o contigue ai nuclei abitati già dotate di opere di urbanizzazione primaria;
 3. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale; rilevando che l'atto di approvazione definitiva dovrà contenere la dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
 4. di esprimere parere favorevole di compatibilità con i progetti Sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
9. DI DARE ATTO che la variante non introduce modifiche cartografiche e/o normative che comportano variazioni dell'attuale quadro di compatibilità e coerenza del PRGC risultando pertanto conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali sovraordinati;
10. DI DARE ATTO che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione, entro 10 gg dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC, alla Provincia di Alessandria e alla Regione Piemonte.
12. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000.

(omissis)